



## COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) DE CAROLIS	Presidente
(BA) TUCCI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CAMILLERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) STEFANELLI	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(BA) CATERINO	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore ANDREA TUCCI

Nella seduta del 28/09/2017 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

### FATTO

Il ricorrente contesta l'iscrizione a sofferenza in Centrale dei Rischi del proprio nominativo, in quanto *"non preceduta da un'analisi seria della situazione finanziaria che avrebbe dimostrato inconfutabilmente un incaglio finanziario e non una sofferenza"*.

Si duole, altresì, di essere stato segnalato nonostante fosse in corso "la sistemazione" della propria esposizione debitoria. Riferisce, infatti, che la contestata segnalazione sarebbe stata effettuata *"con data contabile marzo 2015 e messa a disposizione degli intermediari il 30.04.2015"*, sebbene in data 21.05.2015 fosse stato sottoscritto un piano di rientro e dal mese seguente avessero avuto inizio i pagamenti pattuiti.

Tanto premesso, il ricorrente chiede all'Arbitro la cancellazione della segnalazione in Centrale dei Rischi e il risarcimento del danno extracontrattuale, mediante liquidazione equitativa.

In sede di controdeduzioni, l'intermediario afferma che la posizione oggetto di contestazione è riconducibile a un conto corrente e a una carta di credito, già riclassificata a "incaglio" e segnalata a sofferenza da marzo a novembre 2015, ossia



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

fino al completamento del ripiano dell'esposizione "a saldo e stralcio", mediante la corresponsione di € 13.000,00 in rate mensili, a fronte di un debito di € 18.849,73, con passaggio a perdita della somma residua.

Il resistente evidenzia che lo stato di difficoltà della controparte ha condotto a "diverse progressive rimodulazioni di proposte di rientro", più volte disattese dalla controparte. In particolare, riferisce che il 7.11.2012 è stato concordato un piano di rientro dell'esposizione in n. 10 rate mensili con decorrenza novembre 2012, interrotto a marzo successivo. Pertanto, riferisce che, con nota del 26.06.2013, ha comunicato alla controparte di aver assegnato la posizione debitoria a una società esterna per il recupero del credito, preannunciando, nel contempo, che il mancato pagamento avrebbe comportato la classificazione a sofferenza.

A seguito di numerosi contatti finalizzati al ripiano dell'esposizione, in data 21.10.2013, l'intermediario avrebbe accettato un nuovo piano di rateizzazione del debito in dodici mensilità, con decorrenza 30.11.2013, la cui esecuzione sarebbe pure stata interrotta dopo alcuni mesi (giugno 2014). Di conseguenza, "a marzo 2015, a fronte del perdurare dell'insolvenza e del mancato rispetto dell'ultimo piano di rientro presentato dal cliente, la banca provvedeva a riclassificare la posizione "a sofferenze", con conseguente segnalazione in Centrale dei Rischi".

Ripianato il debito ed estinta la posizione, la segnalazione sarebbe cessata.

L'intermediario precisa, inoltre, che "le segnalazioni effettuate [...] erano doverose e legittime, perché rispecchiavano la situazione del cliente, da lui stesso dichiarata e comprovata anche dai ripetuti piani di rientro proposti e non rispettati".

Con riferimento alla richiesta di risarcimento danni, l'intermediario osserva che "non è stata fornita alcuna prova del fatto che il comportamento dell'intermediario abbia procurato effettivo nocumento e, pertanto, non esistono neppure i presupposti perché esso sia liquidato equitativamente".

Per le suesposte ragioni, l'intermediario chiede il rigetto del ricorso.

## DIRITTO

La questione sottoposta al Collegio ha ad oggetto l'illegittimità della segnalazione a sofferenza in Centrale Rischi, per carenza del presupposto sostanziale, concernente l'analisi e la valutazione, da parte dell'intermediario, della complessiva situazione debitoria del ricorrente, in concomitanza, in particolare, di accordi finalizzati al rientro dell'esposizione debitoria. Non è, per contro, controversa la sussistenza del requisito formale di legittimità, concernente l'avvenuto preavviso di appostazione a sofferenza.

Tanto premesso, il Collegio richiama la disciplina contenuta nella Circolare della Banca d'Italia n. 139 dell'11 febbraio 1991 ("Centrale dei rischi. Istruzioni per gli intermediari creditizi"), 12° Aggiornamento del 27 marzo 2009, § 1.5, ove la precisazione che "nella categoria di censimento sofferenze va ricondotta l'intera esposizione per cassa nei confronti di soggetti in stato di insolvenza, anche non accertato giudizialmente, o in situazioni sostanzialmente equiparabili, indipendentemente dalle eventuali previsioni di perdita formulate dall'azienda. Si prescinde, pertanto, dall'esistenza di eventuali garanzie (reali o personali) poste a presidio dei crediti. Sono escluse le posizioni la cui situazione di anomalia sia riconducibile a profili attinenti al rischio-paese. L'appostazione a sofferenza implica una valutazione da parte dell'intermediario della complessiva situazione finanziaria del cliente e non può scaturire automaticamente da un mero ritardo di quest'ultimo nel pagamento del debito".



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

In conformità con la disciplina sopra richiamata e in linea con il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità e di merito, può, dunque, affermarsi che la segnalazione di una posizione in sofferenza non possa scaturire dal mero ritardo nel pagamento del debito o dal volontario inadempimento, ma debba essere determinata dal “riscontro di una situazione patrimoniale deficitaria, caratterizzata da una grave e non transitoria difficoltà economica equiparabile, anche se non coincidente, con la condizione d'insolvenza” (in questi termini: Cass., 29.01.2015, n. 1725; Cass., 1 aprile 2009, n. 7958. Nella giurisprudenza di merito, cfr., in senso conforme: Tribunale di Bari, sent. n. 36/2017).

Nel caso di specie, la documentazione versata in atti evidenzia sì un ritardo, da parte del ricorrente, nell'onorare le rate dei piani di rientro, di volta in volta, pattuiti. Il che peraltro, non comporta, di per sé, la prova di una situazione di stabile incapacità di adempiere regolarmente e, prima ancora, dell'avvenuta valutazione della complessiva situazione debitoria del cliente, da parte dell'intermediario.

Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, il Collegio ritiene sussistente la dedotta illegittimità della segnalazione, non avendo l'intermediario fornito la prova dell'effettivo svolgimento di un'attività istruttoria, preliminare alla segnalazione, volta ad accertare, in concreto, la sussistenza di una situazione del cliente assimilabile all'insolvenza (cfr. Collegio di Coordinamento, Decisione N. 611 del 31 gennaio 2014: “costituisce orientamento costante di questo Arbitro Bancario e Finanziario quello secondo il quale, ai fini della segnalazione a sofferenza, l'intermediario è tenuto ad operare una valutazione complessiva dell'esposizione debitoria del cliente, finalizzata a verificare se quest'ultima possa considerarsi alla stregua di una stabile e consolidata incapacità di costui di onorare i propri debiti”).

Non meritevole di accoglimento è la richiesta di risarcimento del danno, non avendo parte ricorrente fornito alcun elemento di prova a supporto del danno asseritamente patito e del tutto genericamente allegato, senza adeguata e specifica deduzione. Al riguardo giova rammentare quanto precisato, anche di recente, dalla giurisprudenza di legittimità, circa la non configurabilità di un danno *in re ipsa*, in virtù della mera segnalazione, in virtù della regola in materia di nesso di causalità, fra inadempimento o danno ingiusto e risarcimento del danno (artt. 1223 e 2056, cod. civ.), volta a prevenire uno “snaturamento” della funzione della responsabilità civile (cfr., da ultimo, Cass., 25 gennaio 2017, n. 1931. Nella giurisprudenza dell'ABF, in senso conforme, si è pronunciato questo Collegio, nelle decisioni nn. 6867/2017 e 2244/2017).

### **P.Q.M.**

**Il Collegio in parziale accoglimento del ricorso dispone che l'intermediario provveda a che la segnalazione contestata sia cancellata, ove non vi abbia già provveduto. Respinge per il resto.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
BRUNO DE CAROLIS